



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO ARTISTICO STATALE "G.C.ARGAN"
Piazza dei Decemviri 12 – 00175 ROMA (RM) Cod. Mecc. RMSD10000R ☎ 06121122470
Sede succursale – via Contardo Ferrini 61 – 00173 Roma
Codice fiscale 97191280581 ✉ rmsd10000r@istruzione.it ✉ rmsd10000r@pec.istruzione.it
www.liceoargan.gov.it

Circolare n. 192

Agli alunni
Ai genitori
Al personale docente
Al DSGA
Al personale ata

All'albo on-line

Oggetto: divieto di fumo, vigilanza.

Si ricorda che il **divieto di fumo interessa sicuramente le aule scolastiche, ma anche tutti gli altri locali della scuola "aperti al pubblico"** (cioè androni, atri, corridoi, bagni, stanze ad uso ufficio, presidenza, segreteria, sala collegio, biblioteche, ecc.) ed in definitiva, si estende all'intero complesso scolastico e sue pertinenze, incluse anche le parti eventualmente situate completamente all'aperto.

PREMESSA

La scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto si prefigge di: prevenire l'abitudine al fumo; garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro; proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo; promuovere iniziative informative/educative sul tema; favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione; fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

Tanto premesso,

VISTO l'art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;

VISTA la Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico);

VISTA la Circolare Min.San. 5/10/1976 n. 69;

VISTA la Legge 11 novembre 1975, n. 584, " Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico";

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, in materia di divieto di fumare in determinati locali delle amministrazioni pubbliche, che fa obbligo, per ogni struttura amministrativa e di servizio, di individuare uno o più funzionari incaricati di vigilare sul rispetto del divieto e di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne all'autorità competente, come previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la Circolare Min. San. 28/03/2001 n. 4;

VISTA la Legge n. 448/ 2001 art. 52, comma 20;

VISTA la Legge n. 3 /2003 art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori " ;

VISTA Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004;

VISTA la Circolare 2/SAN/2005 14 gen 2005;

VISTA la Circolare 3/SAN/2005 25 gen 2005;

VISTO il Decreto Legislativo 81/2008;

VISTA la Legge 8 novembre 2013 n.128 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca) che stabilisce testualmente all' Art. 4(Tutela della salute nelle scuole)1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni ((del sistema educativo di istruzione e di formazione))". . ((1-bis. Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal dirigente, a norma dell'articolo 4, lettera b), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto all'applicazione del divieto non puo' rifiutare l'incarico. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attivano incontri degli studenti con esperti delle aziende sanitarie locali del territorio sull'educazione alla salute e sui rischi derivanti dal fumo)). 2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi ((e nelle aree all'aperto di pertinenza)) delle istituzioni ((del sistema educativo di istruzione e di formazione)), comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

PRESO ATTO di dover provvedere a quanto sopra richiamato;

CONSIDERATA l'organizzazione complessiva dell'Istituto;

RITENUTO che l'incarico in questione possa essere svolto adeguatamente da n.3 addetti per sede addetti debitamente incaricati;

È STABILITO

il divieto di fumo e l'utilizzo delle sigarette elettroniche in tutti i locali dell'edificio scolastico e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto. Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno sottoposti a procedimento disciplinare. Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO D E T E R M I N A

di individuare come appresso il personale incaricato di procedere a quanto sopra previsto, nei locali e nelle pertinenze dell'Istituto:

per la sede di piazza dei Decemviri:

Prof. ssa Acierno Rosaria

Prof. Perrone Pietro

Sig.ra Melacrino Francesca

per la sede di via Ferrini

Prof. Marcucci Antonio

Prof. Votano Daniele

Sig.ra Nappo Anna

funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumo con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;
- notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell' Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo – Liceo Artistico "Giulio Carlo Argan") I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente

competente. Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2000 €.

Si precisa che in caso di applicazione della sanzione:

sarà consegnato al trasgressore il verbale della trasgressione e il modulo per il pagamento della sanzione. in caso di mancato pagamento della sanzione o mancata esibizione della dimostrazione di pagamento della sanzione, il Dirigente Scolastico avrà l'obbligo di inviare una comunicazione al Prefetto.

Si ricorda altresì che nell'esercizio delle sue funzioni l'incaricato risulta essere un pubblico ufficiale e come tale può richiedere le generalità di eventuali trasgressori.

I trasgressori dovranno ottemperare ai sensi degli artt . 337 e 496 del Codice Penale (Resistenza a Pubblico ufficiale e False dichiarazioni sulla identità o sulle qualità personali proprie o di altri), sotto pena di pesanti sanzioni.

Tanto premesso, si invitano in particolare i docenti perché, nell'ambito dei percorsi didattici e dell'offerta formativa, promuovano occasioni di studio, di riflessione e di approfondimento ed azioni di carattere informativo e formativo.

Si ricorda che gli obblighi connessi al divieto di legge impongono, da parte di tutti i dipendenti (personale docente e ata) alla vigilanza sul rispetto del divieto ed alla relativa comunicazione agli incaricati e agli uffici di presidenza, dei trasgressori.

Riconoscendo l'azione educatrice della scuola, si invitano le SS.LL. a riflettere sull'importanza della conoscenza dei rischi sulla salute del fumo attivo e passivo e ad acquisire la consapevolezza che il fumo è nocivo alla salute.

Roma, 11 marzo 2019

Il Dirigente Scolastico

Nicola Armignacca

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L. 39*